

Decreto Legge 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009.

1. Art. 16 comma 6 obbligo della PEC per le società.

Tutte le società costituite dopo il 29 novembre devono indicare nel modello elettronico di iscrizione al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. Questo implica che il notaio rogante (nel caso di società di capitali), ovvero gli amministratori o il notaio rogante (nel caso di società di persone) devono procedere all'utilizzo della Comunicazione per l'iscrizione della società nel registro delle imprese, oppure sarà cura dei rappresentanti legali richiedere la casella di Posta elettronica Certificata, preventivamente all'iscrizione nel registro imprese, che deve avvenire nei 20 giorni dall'assemblea costitutiva per le società di capitali e nei 30 giorni dalla redazione dell'atto costitutivo per le società personali. Per le altre società già esistenti l'obbligo di comunicare la pec al registro imprese decorre dal 29 novembre 2011.

2. Art. 16 comma 7 obbligo della PEC per i professionisti entro il prossimo 28 novembre 2009.

Il comma introduce l'obbligo per tutti i professionisti iscritti in albi e elenchi, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legge poi convertito in legge, di dotarsi di casella PEC, ovvero di analogo sistema di posta elettronica che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni. Il comma impone agli ordini e collegi professionali di pubblicare un elenco riservato, consultabile in via telematica alle sole pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti unitamente all'indirizzo PEC dichiarato dallo stesso. Questa riservatezza è stata introdotta in sede di conversione. Rende quindi necessario uno studio di sviluppo progettuale sulle forme di consultazione riservata, che attiene ad un sistema di registrazione della PA, magari identificabile attraverso certificato di autenticazione CNS, o altro sistema di rilascio di credenziali che consenta di verificare l'ente pubblico da cui proviene. Ai fini della qualificazione delle Pubbliche amministrazioni, si legge nella relazione che si intende far riferimento a quelle previste dall'art. 1, comma 2 della Legge 30/03/2001 n. 165. In tale classificazione oltre alle amministrazioni centrali e periferiche facenti capo a ministeri, vi rientrano anche enti quali Inps, Inail, Coni, Istat, e altri, nonché tutti gli enti pubblici non economici (quali gli ordini e collegi professionali).

3. Art. 16 comma 9: abolizione del consenso espresso per le comunicazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC reso pubblico da società iscritte al Registro imprese e dai professionisti.

La prestazione del consenso da parte del destinatario (società o professionista) che ha reso disponibile alle pubbliche amministrazioni l'indirizzo pec non si rende più necessario, ritenendo in forza di legge la pubblicazione dell'indirizzo, come una esplicita manifestazione di consenso.